

REGOLAMENTO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

1. La Fondazione del Piemonte per l'Oncologia («FPO»), ente giuridico di diritto privato senza scopo di lucro, è accreditata quale presidio privato, *ex art. 43 l. 833/78*, facente parte della rete prevista dalla programmazione sanitaria regionale ed è stata riconosciuta quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dal Ministero della Salute. w
2. FPO agisce in regime di diritto privato: il presente Regolamento *«Ricerca di mercato per la negoziazione dei Contratti»* («Regolamento») disciplina le modalità per l'individuazione degli affidatari di lavori, forniture e servizi di FPO.

NORMATIVA APPLICABILE

3. In considerazione di quanto precede:
 - a) il riferimento nel presente Regolamento alle norme che disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi vigenti deve intendersi esclusivamente convenzionale e limitato alle norme espressamente richiamate;
 - b) non è applicabile la l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
4. Per tutto quanto non disciplinato e salvo il rinvio a specifiche normative di volta in volta richiamate, si applicano le disposizioni del codice civile.

SCELTA DEI CONTRAENTI DELLA FPO

5. Il presente *«Regolamento per la negoziazione dei Contratti»* disciplina le modalità per l'individuazione degli affidatari di forniture, di servizi e di lavori di FPO.
6. L'individuazione degli affidatari di FPO avviene, discrezionalmente, in esito:
 - a) a ricerca di mercato,
 - b) a invito a presentare offerta,
 - c) a negoziazione diretta con uno o più operatori economici.
7. FPO si riserva di partecipare a Consorzi o Gruppi di Acquisto, se finalizzati ad ottimizzare le condizioni di acquisto e/o della fornitura.

RICERCA DI MERCATO

8. Quando effettua una ricerca di mercato, FPO pubblica un avviso sul proprio sito <https://www.irccs.com/it/ricerchedimercato>.
9. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla FPO, presso la Segreteria della Direzione Generale, il cui orario è dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 17:30.
10. Per partecipare alla ricerca di mercato gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta economica e/o tecnica con le modalità stabilite nell'avviso.
11. Nell'avviso FPO può riservarsi, con riferimento a singole ricerche di mercato, di indicare requisiti minimi di carattere tecnico e/o economico.
12. La ricerca di mercato può prevedere l'acquisto di forniture per lotti e, quando ciò sia indicato nell'avviso, può concludersi con l'individuazione di più affidatari.
13. Qualora la Ricerca di mercato in oggetto si concluda senza esito, perché non pervenga alcuna offerta o alcuna offerta discrezionalmente valutata come soddisfacente, FPO si riserva di dare corso ad una negoziazione diretta, anche non simultanea, con uno o più degli operatori economici.

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

14. Quando invita a presentare offerta, FPO indirizza una lettera d'invito a un numero di operatori economici che ritiene adeguato.
15. Nella lettera d'invito sono indicati le modalità per la presentazione dell'offerta e gli eventuali requisiti minimi di carattere tecnico e/o economico richiesti.

NEGOZIAZIONE DIRETTA

16. Quando negozia direttamente con uno o più operatori economici, FPO indirizza ad essi una lettera d'invito.
17. Di regola, FPO procede a negoziazione diretta, qualora:
 - a) ricorrano ragioni di urgenza;
 - b) sia accertata una particolare convenienza tecnica e/o economica, autonomamente o in esito a procedure di gara esperite da soggetti aggiudicatori operanti nel settore sanitario regionale/nazionale;
 - c) in caso di forniture, servizi o lavori complementari o ripetitivi rispetto a quelli oggetto del contratto, alle medesime condizioni negoziate per il contratto o a quelle diverse che si rendessero oggettivamente necessarie;
 - d) sussistano specifiche situazioni di fatto riferibili alle caratteristiche dei mercati interessati e delle dinamiche che li caratterizzano.
18. Nella lettera d'invito sono indicate le modalità per la presentazione dell'offerta e gli eventuali requisiti minimi di carattere tecnico e/o economico richiesti.

CLAUSOLE COMUNI

19. In relazione all'oggetto della procedura, FPO indica la documentazione complementare necessaria per la presentazione dell'offerta tecnica e/o economica che mette a disposizione degli operatori economici.
20. L'operatore economico che richiede la documentazione complementare dovrà sottoscrivere l'Impegno di riservatezza scaricabile all'indirizzo internet: <https://www.irccs.com/it/ricerchedimercato>.
21. L'operatore economico potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti inviandole all'indirizzo PEC: segreteria.direzionegenerale.fpo@pec.ircc.it.

In caso di ricerca di mercato, le risposte verranno pubblicate in forma anonima ed aggregata sul sito <https://www.irccs.com/it/ricerchedimercato>.

In caso di inviti o di negoziazione diretta le risposte verranno inviate singolarmente agli operatori economici invitati o con i quali FPO negozia.
22. FPO potrà prevedere la necessità di un sopralluogo per consentire all'operatore economico di acquisire tutti i dati e gli elementi occorrenti per la presentazione dell'offerta.
23. Al fine di acquisire l'offerta migliore, FPO si riserva di consentire agli operatori economici di integrare e migliorare l'offerta tecnica, senza incremento dell'offerta economica.
24. Le spese sostenute per la procedura esperita sono a carico della FPO. Tutti i costi sostenuti dagli operatori economici saranno a carico degli stessi e non saranno rimborsabili.
25. Per ogni ricerca di mercato, invito o negoziazione FPO designa e comunica agli operatori economici il responsabile della procedura.
26. FPO si riserva in ogni fase della procedura esperita la facoltà di interrompere o sospendere la stessa, secondo la propria valutazione discrezionale, nonché di non pervenire alla stipulazione del contratto, senza che coloro che saranno stati invitati a presentare e/o avranno presentato l'offerta possano vantare nei confronti di FPO alcun diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

CONTRATTO

27. FPO invierà all'operatore economico che avrà presentato l'offerta prescelta lo schema di contratto che intende sottoscrivere.
28. L'offerta costituisce in ogni caso parte integrante e sostanziale del contratto, quand'anche non materialmente allegata al medesimo.
29. L'eventuale negoziazione dello schema di contratto, ove richiesta dall'operatore economico, non potrà in nessun modo prevedere modifiche dell'offerta peggiorative per FPO.

30. Tutte le spese di stipulazione e di registrazione del contratto saranno a carico del contraente.
31. Il contratto è stipulato dal Direttore Generale di FPO, nei limiti delle procure attribuitegli o delle specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione per l'oggetto del singolo affidamento.
32. In considerazione dell'oggetto e/o del valore dell'affidamento, FPO si riserva, in luogo della sottoscrizione del contratto, di restituire al soggetto che avrà presentato l'offerta prescelta copia dell'offerta medesima sottoscritta in segno di accettazione.
33. Il rifiuto del contraente di sottoscrivere il contratto nei termini e alle condizioni dell'offerta dà diritto a FPO di negoziare con altro operatore economico senza che il contraente nulla possa opporre. È fatto salvo il diritto di FPO di agire per il risarcimento del danno che avesse subito.

CLAUSOLE FINALI

34. I dati inviati da coloro che saranno richiesti di presentare e/o avranno presentato l'Offerta saranno trattati in conformità alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei principi di riservatezza.
35. Il Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
36. Per qualsiasi controversia connessa al Regolamento e alla sua applicazione sarà esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di Torino.